



*Al Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

“Misure tecniche per la pesca sportiva e ricreativa con il palangaro”

VISTO il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nel quale si dà atto della necessità di creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilità tra la Comunità e gli Stati membri;

VISTO il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n.768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n.1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 404/2011 dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della PCP (Politica Comune della Pesca), in cui si individuano, quali strumenti per il controllo della capacità della flotta, tra gli altri, l'utilizzo degli attrezzi da pesca;

VISTO il regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e, in particolare, l'art. 6, comma 4, con il quale dispone, che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca;

VISTO il Decreto Ministeriale 6 dicembre 2010 concernente “*Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare*”, nonché le successive proroghe e modifiche;

VISTA la legge 28 luglio 2016, n. 154 recante “*Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale*” e, in particolare gli articoli 39 e 40;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante “*Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima*” e, in particolare, l'articolo 140 *lettera d)*, in materia di limitazioni d'uso degli attrezzi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132*” come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 “*Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la*



*Al Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72 “Regolamento recante: «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»”;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale il “Ministero delle Politiche agricole” ha assunto la denominazione di “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;

VISTO l’articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in base al quale la politica dell’Unione in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente;

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del citato regolamento (UE) n. 1380/2013, la politica comune della pesca riguarda, tra l’altro, la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano le risorse biologiche marine;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, l’Amministrazione può, con proprio decreto, disporre limitazioni alle attività di pesca al fine di conservare e gestire le risorse ittiche;

CONSIDERATA la necessità di introdurre misure più restrittive di quelle vigenti, atte a prevenire, scoraggiare ed eliminare fenomeni di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

RITENUTO, altresì, di dover assicurare una efficace attività di verifica e controllo sul corretto uso dell’attrezzo da pesca denominato palangaro, al fine di tutelare la risorsa ittica e i legittimi interessi della pesca sia professionale che sportiva e ricreativa.

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica all’attività di pesca sportiva e ricreativa con il palangaro di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Art. 2

(Limitazioni all’uso degli attrezzi di pesca)

1. Il numero complessivo degli ami dei palangari presenti a bordo e/o calati da ciascuna unità da diporto non deve essere superiore a 50, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
2. È vietato l’uso di verricelli salpa-reti elettrici o collegati a motori termici.
3. A bordo delle unità da diporto, è vietata la detenzione contemporanea di palangari e salpa-reti elettrici o collegati a motori termici.
4. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di pesca sportiva e ricreativa.



*Al Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

**Art. 3
(Disciplina sanzionatoria)**

1. La violazione delle disposizioni del presente decreto integra le fattispecie degli illeciti amministrativi previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché affisso all'albo delle Capitanerie di porto ed è efficace dal giorno stesso della pubblicazione sul sito internet www.politicheagricole.it.

Il Ministro
On. Francesco Lollobrigida